



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile

Divisione 2

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 194, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 56 del 6 marzo 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

VISTO il Decreto 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024”;

VISTA la direttiva n.3 del 10 gennaio 2022, emanata dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, registrata dalla Corte dei Conti il 21 gennaio 2022, al n.83, per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022;

VISTA la direttiva n.3 del 20 gennaio 2022 con la quale, il Capo del Dipartimento per la mobilità sostenibile, ha assegnato per l'anno 2022 gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai titolari delle Direzioni Generali;

VISTA la direttiva n. 9 del 3 febbraio 2022, con il quale il Direttore Generale per il Trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile, ha assegnato per l'anno 2022, gli obiettivi e le relative risorse finanziarie ai Direttori delle Divisioni;

VISTO il Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che istituisce un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi al servizio di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

VISTO l'articolo 200, comma 2, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la

Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle compensazioni in argomento;

CONSIDERATO che con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 340, dell'11 agosto 2020, sono stati stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione dei minori ricavi alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale ed è stata ripartita una quota pari ad euro 412.465.131,78 a titolo di anticipazione per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020;

VISTO l'articolo 44, comma 1, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che rifinanzia per l'importo di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del "Fondo" e prevede che dette risorse possono essere utilizzate, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità;

VISTO il decreto interministeriale n. 541, del 3 dicembre 2020, con il quale, in attuazione dell'art. 44, comma 1 bis, del decreto legge n. 104 del 2020, a valere sulla quota di rifinanziamento del "Fondo", sono state ripartite tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari ad euro 100.000.000,00 a titolo di ulteriore anticipazione per la compensazione minori ricavi al 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 33, del 27 gennaio 2021, sono state ripartite tra le regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale risorse pari a euro 324.708.049,45 per la compensazione mancati ricavi al 31 dicembre 2020 comprensivi delle risorse pari ad euro 237.173.181,24 euro stanziati dall'articolo 44, comma 1, del decreto legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i servizi aggiuntivi e non utilizzate al 31 dicembre 2020 per tale finalità nonché delle risorse residue, non ancora ripartite, pari a 87.534.868,21 euro di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l'articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 che incrementa di 390 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del "Fondo ex art. 200" e prevede che dette risorse, nel limite di 190 milioni di euro, possono essere utilizzate anche per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale occorrenti nell'anno 2021, per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID 19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al comma 3;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 61 del 4 febbraio 2021, con il quale in attuazione dell'articolo 22-ter del decreto legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono state ripartite a titolo di anticipazione per la compensazione mancati ricavi per il periodo 23 febbraio 2020-31 gennaio 2021, risorse pari ad euro 100 milioni di euro;

VISTO l'articolo 29 del decreto legge n. 41, del 22/03/2021, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, destinando 800 milioni di euro a compensare la riduzione dei ricavi tariffari subita nel 2020 e 2021 con priorità per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n.489 del 2 dicembre 2021 con il quale si è provveduto alla ripartizione di 700 milioni di euro delle risorse stanziati dall'articolo 29 del decreto legge n. 41, del 22/03/2021 a titolo di compensazione minori ricavi tariffari 2020 ed anticipazione compensazione minori ricavi tariffari 2021 sulla base dei dati istruttori trasmessi dalle aziende all'Osservatorio sulle politiche del TPL entro il 30 settembre 2021 ed eventualmente integrati e/o modificati al 26 ottobre 2021;

CONSIDERATO che il citato decreto n. 489 prevede all'articolo 4, al fine di consentire la massima applicazione del disposto dell'articolo 200, comma 1 e 2, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la ripartizione di ulteriori 200 milioni di euro di cui 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento dell'articolo 22 ter, della legge 176/2020 ad integrazione del fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e 100 milioni di euro a valere sullo stanziamento dell'articolo 29 del decreto legge n. 41, del 22/03/2021, tra le singole regioni, le province autonome e le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, entro il 31 dicembre 2021, con le percentuali di cui al proprio articolo 1, modificate tenendo conto degli eventuali dati istruttori inseriti sulla piattaforma dell'Osservatorio per le politiche del TPL, dal 1 ottobre 2021– 5 novembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, n. 546 del 31/12/2021, recante *“Il riparto delle risorse per la compensazione dei minori ricavi tariffari registrati negli anni 2020 e 2021 a causa dell'emergenza Covid 19, dalle Aziende esercenti servizi di Trasporto Pubblico Locale”*;

VISTO il D.D.386 del 31.12.2021, con il quale è stata impegnata, in attuazione dell'art.1, comma 4 del citato Decreto Interministeriale n.546 del 31.12.2021, la somma complessiva di € 202.449.492,41, sul Cap. 1318, di cui € 100.000.000,00 sul P.G.1 ed € 102.449.492,41, sul P.G.5, per le finalità dianzi citate;

STANTE l'attuale disponibilità di cassa sul Cap.1318 – PG 1 e PG 5, per la somma complessiva di € 202.449.492,41;

VISTI gli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo n.33 del 14.3.2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione dei informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;;

VISTO il piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) del Cap. 1318 – P.G.1 e P.G.5;

DECRETA

ART.1 È autorizzato, per il corrente esercizio finanziario, il pagamento della somma di **€ 40.197.314,56** (euro quarantamilionicentonovantasettemilatrecentoquattordici/56) sul Cap. 1318 – P.G.1, in conto residui, esercizio di provenienza 2021, missione 13, programma 6, azione 2, del centro di responsabilità 3 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, a saldo dei mancati ricavi relativi all'anno 2020, per le regioni sotto indicate:

Beneficiari	Pagamento a saldo mancati ricavi 2020 - Capitolo 1318, PG 1
Basilicata	498.641,14
Campania	4.904.740,93
Sicilia	114.076,37
Veneto	34.679.856,12
TOTALE	€ 40.197.314,56

ART.2 È autorizzato, per il corrente esercizio finanziario, il pagamento della somma di **€ 59.802.685,44** (euro cinquantanovemilioniottocentoduemilaseicentottantacinque/44) sul Cap. 1318 – P.G.1, in conto residui, esercizio di provenienza 2021, missione 13, programma 6, azione 2, del centro di responsabilità 3

dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, a saldo dei mancati ricavi relativi all'anno 2021, a favore dei beneficiari sotto indicati:

Beneficiari	Pagamento a saldo mancati ricavi 2021 Capitolo 1318, PG 1
ABRUZZO	418.618,80
BASILICATA	161.467,25
CALABRIA	364.796,38
CAMPANIA	3.372.871,46
E. ROMAGNA	4.245.990,67
F. V. GIULIA	813.316,52
LAZIO	9.066.087,11
LIGURIA	2.511.712,79
LOMBARDIA	18.581.292,39
MARCHE	962.823,24
MOLISE	0,00
PIEMONTE	3.665.904,62
P. A. BOLZANO	0,00
P. A. TRENTO	364.796,38
PUGLIA	1.674.475,19
SARDEGNA	621.947,93
SICILIA	160.869,22
TOSCANA	5.334.399,54
UMBRIA	574.105,78
VALLE D'AOSTA	59.802,69
VENETO	5.872.623,71
G.CIRCUMET.	77.743,49
DOMOD. C.S.	77.743,49
G.N.LAGHI	819.296,79
TOTALE	59.802.685,44

ART.3. È autorizzato, per il corrente esercizio finanziario, il pagamento di € **102.449.492,41** (euro centoduemilioniquattrocentoquarantanovemilaquattrocentonovantadue/41), sul Cap. 1318 – P.G.5, in conto residui, esercizio di provenienza 2021, missione 13, programma 6, azione 2, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, a saldo dei mancati ricavi relativi all'anno 2021, a favore dei beneficiari sotto indicati:

Beneficiari	Pagamento a saldo mancati ricavi 2021 Capitolo 1318 PG 5
ABRUZZO	1.125.605,71
BASILICATA	437.821,50
CALABRIA	265.997,27
CAMPANIA	9.327.215,12
E. ROMAGNA	6.209.927,61
F. V. GIULIA	1.192.891,24
LAZIO	14.306.896,61

LIGURIA	3.989.571,11
LOMBARDIA	22.298.522,11
MARCHE	1.437.545,61
MOLISE	0,00
PIEMONTE	5.387.964,05
P. A. BOLZANO	0,00
P. A. TRENTO	530.324,71
PUGLIA	2.884.759,17
SARDEGNA	795.935,32
SICILIA	5.893.418,12
TOSCANA	7.791.656,47
UMBRIA	835.919,57
VALLE D'AOSTA	89.912,58
VENETO	16.228.409,29
G.CIRCUMET.	107.572,55
DOMOD. C.S.	109.610,15
G.N.LAGHI	1.202.016,54
TOTALE	102.449.492,41

Gli importi saranno versati sui conti dei rispettivi beneficiari presso le relative Sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato

IL DIRETTORE DELLA DIV. 2
(Dr. Raffaele Di Trani)